



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Afragola dott.Margherita MORELLI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n°5905/C del Ruolo Generale dell'anno 2018 avente ad oggetto :accertamento negativo del credito.

TRA

... rappresentato e difeso dall'avv.Gennaro ... in virtù di procura in calce all'atto di citazione e con lo stesso ele.te dom.to in Casoria alla via Piave,35.

- attore-

E

AGENZIA DELLE ENTRATE Riscossione in persona del lr.p.t con sede in Roma alla via Grezar,14.

NONCHE'

COMUNE DI X in persona del sindaco pro tempore dom.to sede.

-convenuto contumace-

CONCLUSIONI: come rassegnate alla udienza del 25.10.18 che integralmente si richiamano.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Va dichiarata la contumacia dei convenuti che non sono comparsi e per lo svolgimento del processo,si richiamano i verbali di causa

L'attore assume di avere richiesto l' estratto del ruolo n° 0008846 /07 e di avere preso contezza di un credito di euro 163,38 relativo a una contravvenzione stradale risalente all'anno 2005 e portato nella cartella esattoriale n°07120070130886803 e di un altro credito di euro 150,34 indicato nell'estratto di ruolo n° 0011647/08 e portato nella cartella esattoriale n° 07120080233862143.Deduce che le cartelle non siano state mai notificate ed

eccepisce la prescrizione del credito. Assume inoltre, di avere presentato un'istanza di sgravio in sede amministrativa che non è stata evasa.

Si osserva in proposito che DL fiscale n° 119/18 collegato alla legge di Bilancio e in vigore dal 24.10.18 pubbl., nella G.U n° 247 del 23.10.18, all'art.4, intitolato *Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010*, al n° 1 stabilisce che *i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 ancorchè riferiti a cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'art.3, sono automaticamente annullati. L'annullamento sarà effettuato alla data del 31.12.18 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili.*

Ciò detto, va rilevata la immediata applicabilità, nel corso del presente giudizio, dello ius superveniens ricorrendone i presupposti (annullamento automatico ex lege), per la cui applicazione, in linea di principio, il termine ultimo deve identificarsi con la pubblicazione della sentenza. Inoltre, la immediata applicabilità delle leggi sopravvenute che disciplinano la situazione sostanziale dedotta in giudizio va rilevata in ogni stato e grado del processo, salvo che sulla questione non si sia formato il giudicato. Si osserva in proposito che la ratio della predetta disposizione è sicuramente quella principale di eliminare il contenzioso relativamente a crediti molto datati ed esigui per i quali non siano intervenute, tempestivamente, le procedure coattive di riscossione. La disposizione, adottata con decreto legge che benchè provvisorio, in attesa che intervenga la legge di conversione, ha forza di legge, deve ritenersi pienamente efficace e va applicata. In definitiva, l'annullamento previsto per legge del debito, opera con efficacia immediata e determina fin da subito, la inesigibilità del credito mentre la sua cancellazione, è differita per motivi tecnico contabili, alla data del 31.12.2018. Infatti, solo le somme versate anteriormente *alla data* di entrata in vigore del decreto restano definitivamente acquisite (n° 2 lett. a) mentre per quelle versate *dalla data* di entrata in vigore del decreto è previsto un regime di imputazione, per i debiti inclusi nella definizione agevolata prima

del versamento, un altro per quelli scaduti o in scadenza e uno ulteriore di rimborso (n° 2 lett. b).

Quanto al debito contestato deve dunque ,ritenersi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio , in relazione alla domanda volta alla declaratoria della sua estinzione per decorso del termine di prescrizione.

Manca tuttavia, una specifica disposizione intervenuta a regolare le situazioni sorte anteriormente e quindi anche quelle relativamente alle quali pende un processo al momento della entrata in vigore del decreto,fermo restando l'applicabilità del principio generale che il processo quando ne siano venute meno le ragioni, deve concludersi con una pronuncia che dichiari cessata la materia del contendere.In mancanza di disposizioni normative anche sul governo delle spese del giudizio, ritiene il giudice che nell'ipotesi in cui esso si concluda con declaratoria di cessata materia del contendere conseguente all'annullamento anche ex lege di un atto o di un debito , in base a una valutazione complessiva sia del giudizio che della fondatezza della domanda,la parte virtualmente soccombente vada condannata al pagamento delle relative spese.Si richiamano di contra,in proposito il DL 98/11, il quale all'art 38 prevede che i crediti INPS fino a 500 euro si estinguano automaticamente con conseguente estinzione del giudizio e richiama espressamente l'art 310 cpc nella parte in cui dispone (ult. comma) che le spese del giudizio estinto siano a carico della parte che le ha anticipate.Si richiama altresì ,l'art 46 del dlgs 546/92 che contempla l'ipotesi di estinzione del giudizio nei casi di definizione di pendenze tributarie previsti per legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere e precisa, al successivo terzo comma, che le spese del giudizio estinto, a norma del primo comma,restino a carico della parte che le ha anticipate,salvo diversa disposizione di legge.Vale la pena evidenziare, per completezza di motivazione, che la Corte Costituzionale con sent. n° 274/05 ,ha però dichiarato la illegittimità costituzionale del detto comma nelle ipotesi in cui si riferisce alla cessazione della materia del contendere che siano diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti per legge.

Invero,nel caso che ne occupa,a un sommario esame di merito ,si rileva che l'attore aveva già avanzato istanza amministrativa di annullamento del credito perché estinto per prescrizione ,rimasta inevasa benchè sussista un dovere di

risposta da parte dell'ente creditore. Le cartelle esattoriali, infatti, da quanto emerge dall'estratto di ruolo, risultano asseritamente notificate il 25.9.08 e il 28.1.09 sicchè il credito era già divenuto inesigibile per il decorso termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art.28 L.689/81 che la cartella in quanto equiparabile al precetto, non ha comunque attitudine a modificare. Si richiamano in proposito cass.sez unite n° 23397/16 sulla applicabilità del termine di prescrizione breve e n° 29174 - 29179/17 sulla possibilità di far valere la prescrizione della credito. Si osserva inoltre, che spetta all'Ente creditore un controllo sull'attività dell'agente della riscossione a norma di quanto dispone l'art.19 del dlgs 112/99 come modificato dal comma 682 della L.190/14 (Legge di Stabilità 2015) sulla eventuale dichiarazione di inesigibilità del medesimo agente della riscossione. Tale controllo deve ritenersi escluso qualora si tratti di credito inferiore a 300 euro quando la cartella sia stata notificata prima dell'anno 2014. In tal caso, se dalla data di consegna del ruolo siano decorsi più di tre anni, il credito vantato diventa automaticamente inesigibile e non dovrà essere riscosso. Nel caso che ne occupa, trattandosi di una somma inferiore a quella predetta e ricorrendone le condizioni, già l'Agenzia delle Entrate avrebbe ben potuto chiedere il discarico del credito e procedere alla cancellazione dal ruolo esattoriale.

Le spese di lite vanno pertanto, liquidate come da dispositivo tenendo conto della esiguità dell'importo, della serialità della controversia e poste a carico di entrambi i convenuti, dell'Agenzia delle Entrate per non avere chiesto il discarico e dell'ente creditore per non avere dato corso all'istanza di annullamento di un credito non più esigibile.

P.Q.M

Definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede 1-Dichiara la contumacia dei convenuti.

2-Dichiara cessata la materia del contendere quanto al debito iscritto nel ruolo esattoriale indicato in motivazione.

3-Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 343 di cui euro 43 per spese ed euro 300 per compensi professionali oltre al 15% per spese forfetarie oltre Iva e Cpa con attribuzione al difensore antistatario.

La presente sentenza è esecutiva ex lege

Così deciso 11.11.18